

Ecc.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

SEZ. III-QUATER – R.G. N. 16532/2023

Ricorso per motivi aggiunti

(a valere anche come ricorso autonomo)

* * *

nell'interesse di **Assisi Project S.p.A.** (c.f. e p.iva 08531211004), con sede legale in Roma (RM), Viale Carso n. 14 cap. 00195, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Paolo Rosati (c.f. RSTPLA49L22H501E), rappresentata e difesa – giusta procura alle liti allegata al presente ricorso e al relativo fascicolo telematico – dagli avv.ti prof. Luca Raffaello Perfetti (c.f. PRFLRF64A19I819S; pec: luca.perfetti@milano.pecavvocati.it; fax: 0277113260) e Alessandro Rosi (c.f. RSOLSN78H08E230R; pec: alessandro.rosi@milano.pecavvocati.it; fax: 0277113260), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto avv. prof. Luca Raffaello Perfetti (luca.perfetti@milano.pecavvocati.it), nonché con domicilio fisico eletto presso lo Studio dei predetti avvocati (Studio Legale Bonelli Errede with Lombardi), sito in Via Vittoria Colonna, n. 39, 00193 - Roma (RM) (si chiede di ricevere tutte le comunicazioni relative al giudizio al numero fax: 0277113260, nonché agli indirizzi di posta elettronica certificata degli avv.ti sopra indicati);

- ricorrente -

nel giudizio R.G. n. 16532/2023 promosso dalla ricorrente dinnanzi al T.A.R. Lazio - Roma

contro

- l'**Azienda USL Toscana Sud Est** (c.f. 02236310518), con sede in Via Curtatone 54, 52100 Arezzo (AR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. Paolo Stolzi (c.f. STLPLA60E13D612G; pec: paolostolzi@firenze.pecavvocati.it);
- la **Regione Toscana** (c.f. 01386030488), con sede in Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze (FI), in persona del Presidente *pro tempore*, con l'avv. Antonio Fazzi (c.f. FZZNTN69L29E715F; pec: antonio.fazzi@postacert.toscana.it);
- il **Ministero della Salute** (c.f. 80242250589), con sede in Viale Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma (RM), in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano**, con sede in Via della Stamperia 8, 00187 Roma (RM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- la **Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome**, con sede in Via Parigi, 11 - 00185 Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

- resistenti -

e nei confronti di

- a **Centro Chirurgico Toscano S.r.l.** (c.f. e p.iva. 01952970513), con sede legale in Via dei Lecci, n. 22, 52100 – Arezzo (AR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

- controinteressata -

dandone notificazione, ove occorrer possa

- alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f. 80188230587), con sede in Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma (RM), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- all'**Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS** (c.f. 97113690586), con sede in Via Puglie 23 - 00187 Roma (RM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- alla **Regione Abruzzo** (c.f. 80003170661), con sede in Via Leonardo Da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila (AQ), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Basilicata** (c.f. 80002950766), con sede in Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (PZ), in persona del Presidente *pro tempore* non costituita in giudizio;
- alla **Regione Calabria** (c.f. 02205340793), con sede nella Cittadella Regionale Catanzaro - 88100 Catanzaro (CZ) , in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Campania** (c.f. 80011990639), con sede in Via Santa Lucia 81 - 80132 Napoli (NA), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Emilia-Romagna** (c.f. 80062590379), con sede in Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna (BO), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia** (c.f. 80014930327), con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste (TS), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Lazio** (c.f. 80143490581), con sede in Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma (RM), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

- alla **Regione Liguria** (c.f. 00849050109), con sede in Via Fieschi, 15 - 16121 Genova (GE), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Lombardia** (c.f. 80050050154), con sede in Piazza Città Di Lombardia, 1 - 20124 Milano (MI), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Marche** (c.f. 80008630420), con sede in Via Gentile Da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN) , in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Molise** (c.f. 00169440708), con sede in Via Genova, 11 - 86100 Campobasso (CB), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Piemonte** (c.f. 80087670016), con sede in Via Nizza 330 - 10127 Torino (TO), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Puglia** (c.f. 80017210727), con sede nel Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari (BA) in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Autonoma della Sardegna** (c.f. 80002870923), con sede in Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari (CA), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Siciliana** (c.f. 80012000826), con sede in Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo (PA), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol** (c.f. 80003690221), con sede in Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trento (TN), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Umbria** (c.f. 80000130544), con sede nel Corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia (PG), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

- alla **Regione Autonoma Valle d’Aosta** (c.f. 80002270074), con sede in Piazza A. Deffeyes, 1 - 11100 Aosta (AO), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Veneto** (c.f. 80007580279), con sede in Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia (VE), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Provincia Autonoma di Bolzano** (c.f. 00390090215), con sede in Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano/Bozen (BZ), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Provincia Autonoma di Trento** (c.f. 00337460224), con sede in Piazza Dante, 15 - 38122 Trento (TN), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

e dandone altresì notificazione, ove occorrer possa

- a **SGLab S.r.l.** (c.f. e p.iva. 06023560482), con sede legale in Via Aurelio Saffi, n. 33, 52100 - Arezzo (AR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- a **Centro Chirurgico Toscano S.r.l.** (c.f. e p.iva. 01952970513), con sede legale in Via dei Lecci, n. 22, 52100 – Arezzo (AR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

con intervento *ad adiuvandum* da parte

- di **AIOP Toscana - Associazione Italiana Ospedalità Privata della Regione Toscana** (c.f. 80025970486), con sede legale in Via Lorenzo il Magnifico, n. 29, 50129 – Firenze (FI), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l’avv. Mauro Montini (c.f. MNTMRA68A01G825Z; pec: mauromontini@pec.ordineavvocatifirenze.it);
- di **Associazione Italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato - AIOP** (c.f.

80202430585), con sede legale in Via Lucrezio Caro, n. 67, 00193 – Roma (RM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv.ti prof. Luisa Torchia (c.f. TRCLSU57D55C352N; pec: luisatorchia@ordineavvocatiroma.org) e Valerio Turchini (c.f. TRCVLR88D22H501J; pec: valerioturchini@ordineavvocatiroma.org);

- *intervenienti ad adiuvandum* -

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità,

previa sospensione dell'efficacia,

anche inaudita altera parte

e, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori,

in forza del ricorso per motivi aggiunti

- 1) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 77 del 29 gennaio 2024, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E VISITE) – INDIVIDUAZIONE STRUTTURE IDONEE ED ASSEGNAZIONE TETTI DI SPESA ANNUI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2022, N. 1339*» e dei relativi allegati;
- 2) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 92 del 29 gennaio 2024, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI RICOVERO – PROCESSO CHIRURGICO PROGRAMMATO IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA E DAY SURGERY – INDIVIDUAZIONE STRUTTURE IDONEE ED ASSEGNAZIONE TETTI DI SPESA ANNUI, NEI LIMITI PREVISTI*

DALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2022, N. 1339» e dei relativi allegati;

- 3) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 100 del 29 gennaio 2024, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI CHIRURGIA AMBULATORIALE – INDIVIDUAZIONE STRUTTURE IDONEE ED ASSEGNAZIONE TETTI DI SPESA ANNUI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2022, N. 1339» e dei relativi allegati;*
- 4) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 1281 del 6 dicembre 2023, di nomina della Commissione di Valutazione, non nota alla ricorrente;
- 5) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 1370 del 18 dicembre 2023, di nomina della Commissione di Valutazione, non nota alla ricorrente;
- 6) della missiva prot. n. 299813 del 22 dicembre 2023, con la quale la Commissione di Valutazione ha provveduto a declinare i criteri previsti dall'avviso pubblico, in indicatori oggettivamente misurabili, non nota alla ricorrente;
- 7) della nota prot. n. 292026 del 14 dicembre 2023 recante la procedura formalizzata in virtù della quale le domande di adesione sono state assegnate in modalità informativa al Dipartimento Affari Generali, non nota alla ricorrente;
- 8) dei verbali della Commissione di Valutazione del 19 gennaio 2024 e del 23 dicembre 2024 e, più in generale, di tutti i verbali adottati dalla predetta Commissione, non noti alla ricorrente;

- 9) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

**nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità
e, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori,
in forza del ricorso introduttivo del presente giudizio**

- 10) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 1149 del 8 novembre 2023, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI CHIRURGIA AMBULATORIALE, NEI LIMITI DI SPESA DEFINITI DALLA DGRT 1339/2022- ADOZIONE*» e dei relativi allegati;
- 11) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 0001153 del 8 novembre 2023, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D.LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E VISITE) - ADOZIONE*» e dei relativi allegati;
- 12) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 0001154 del 8 novembre 2023, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D.LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI RICOVERO – PROCESSO CHIRURGICO PROGRAMMATO IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA E DAY SURGERY - ADOZIONE*» e dei relativi allegati;

- 13) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 0001162 del 8 novembre 2023, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D.LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - ADOZIONE*» e dei relativi allegati;
- 14) della Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1150 del 9 ottobre 2023, recante «*DGRT n. 967 del 7 agosto 2023 "Recepimento disposizioni DM Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 - Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022 - prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie, pubbliche e private": revoca e nuovo recepimento*» e dei relativi Allegati A e B, recanti rispettivamente «*Verifiche per il rilascio di nuovi accreditamenti*» e «*Verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione agli accordi contrattuali*»;
- 15) del decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022, recante «*Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie*», pubblicato nella GURI - Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2022 e dei relativi Allegati A e B, recanti rispettivamente «*Verifiche per il rilascio di nuovi accreditamenti*» e «*Verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione agli accordi contrattuali*»;
- 16) del decreto del Ministero della Salute del 26 settembre 2023, recante «*proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie"*», pubblicato nella GURI - Serie Generale, n. 228 del 29 settembre 2023;
- 17) ove occorrer possa, dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 dicembre 2022 (rep. atti n. 258/CSR);

- 18) ove occorrer possa, dell'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 dicembre 2022 (22/217/SR2/C7);
- 19) ove occorrer possa, dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 21 settembre 2023 (rep. atti n. 230);
- 20) ove occorrer possa, della Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1339 del 28 novembre 2022, recante «*Nuova determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate*» e del relativo Allegato 1;
- 21) ove occorrer possa, del Provvedimento Dirigenziale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 0003149 del 9 novembre 2023, recante «*DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 8 NOVEMBRE 2023, N. 1149 "AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI CHIRURGIA AMBULATORIALE, NEI LIMITI DI SPESA DEFINITI DALLA DGRT 1339/2022- ADOZIONE 2024" - RETTIFICA PARZIALE DELLE PREMESSE*»;
- 22) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

**e, in ogni caso, per la
 declaratoria di inefficacia e/o nullità e, comunque, per la caducazione**

degli accordi contrattuali ex art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio.

* * *

INDICE

PREMESSA 12

I.	FATTO.....	12
II.	DIRITTO.....	15
	II.A. Primo motivo aggiunto: Ri-definizione dei <i>budget</i> sanitari in base a un’analisi dei fabbisogni insufficiente e basata su dati errati – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento di fatti e manifesta violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. e in particolare sviamento di potere.....	15
	II.B. Secondo motivo aggiunto: Illegittima decorrenza retroattiva dei nuovi accordi contrattuali a partire dal 1 gennaio 2024, nonostante la proroga dei contratti in essere fino alla conclusione delle procedure competitive – Violazione e falsa applicazione delle DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell’8 novembre 2023. Eccesso di potere per violazione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto nonché per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità.....	18
	II.C. Terzo motivo aggiunto: Illegittima previsione della possibilità di estendere i nuovi accordi contrattuali al 2025, agli stessi patti e condizioni, nonostante la necessità di programmazione sanitaria annuale – Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 70/2015 nonché della DGR n. 1339/2022. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà.....	18
	II.D. Quarto motivo aggiunto: Nomina della Commissione di Valutazione prima della scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8- <i>quinquies</i> , comma 1- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 502/1992. Incompetenza della Commissione. Eccesso di potere per violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.....	19
	II.E. Quinto motivo aggiunto: Illegittima nomina dell’estensore degli avvisi pubblici (dott.ssa Elisabetta Lucaroni) a membro della Commissione di Valutazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8- <i>quinquies</i> , comma 1- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 502/1992. Incompetenza della Commissione di Valutazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.....	20
	II.F. Sesto motivo aggiunto: Illegittima “declinazione” dei criteri di valutazione stabiliti dagli avvisi pubblici – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8- <i>quinquies</i> , comma 1- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione delle DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell’8 novembre 2023. Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e dell’art. 97 Cost.....	21
	II.G. Settimo motivo aggiunto: Mancata previsione di modalità di trasmissione delle domande di adesione idonee a garantire la loro segretezza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8- <i>quinquies</i> , comma 1- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.....	23
	II.H. Ottavo motivo aggiunto: Mancato svolgimento, in sede pubblica, delle riunioni della Commissione di Valutazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8- <i>quinquies</i> , comma 1- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.....	24
	II.I. Nono motivo aggiunto: Illegittimità derivata derivante dall’illegittimità dei provvedimenti presupposti, per i motivi di cui al ricorso.....	25
III.	ISTANZA CAUTELARE.....	31
	III.A. Sull’istanza cautelare collegiale.....	31
	III.B. Sull’istanza cautelare monocratica.....	34
IV.	ISTANZA ISTRUTTORIA	35
	CONCLUSIONI.....	36

* * *

PREMESSA

1. Con i presenti motivi aggiunti, Assisi Project S.p.A. (“**Assisi Project**”) impugna le Deliberazioni del Direttore Generale (DDG) nn. 77, 92 e 100 del 29 gennaio 2024 (e i relativi atti presupposti e/o connessi indicati in epigrafe), con cui l’Azienda USL Toscana Sud Est (l’“**AUSL SE**”) ha approvato gli esiti delle procedure competitive indette con le DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell’8 novembre 2023, assegnando alle strutture private accreditate partecipanti a tali procedure (tra cui la ricorrente) le rispettive quote di *budget* sanitario (*cf.* **docc. 33 - 35**, già in atti).

Le predette DDG sono viziate per vizi propri e per illegittimità derivata dai vizi che affliggono i provvedimenti presupposti e oggetto del ricorso principale (da intendersi qui integralmente ritrascritto).

I. FATTO

2. L’antefatto della presente impugnativa è già noto a codesto T.A.R, sicché in punto di fatto ci si limiterà a ripercorrere – sinteticamente – gli sviluppi successivi alla proposizione del ricorso, come ricavabili dalle premesse delle DDG nn. 77, 92 e 100 del 29 gennaio 2024 gravate in questa sede.
3. Il 6 dicembre 2023 (prima del 15 dicembre 2023, termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse), con DDG n. 1281/2023 (non nota alla ricorrente) l’AUSL SE ha nominato, in relazione a ciascun avviso pubblico, la Commissione di Valutazione, indicando fra l’altro quale componente la dott.ssa Elisabetta Lucaroni, ossia l’estensore degli stessi avvisi pubblici (*cf.* **docc. 1 - 4 e 33 - 35**, già in atti). La nomina della Commissione di Valutazione è stata, poi, integrata con DDG n. 1370 del 18 dicembre 2023 (non nota alla ricorrente).

4. Il 14 dicembre 2023, con nota prot. n. 292026/2023 (non nota alla ricorrente) l'AUSL SE ha adottato la “procedura formalizzata” volta ad assegnare, in via temporanea, le domande di adesione pervenute al Dipartimento Affari Generali.
5. Il 15 dicembre 2023, Assisi Project ha presentato – entro il termine imposto dall'AUSL SE – le proprie manifestazioni di interesse (*cf.* **doc. 36 - 38**).
6. Il 22 dicembre 2023, con missiva prot. n. 299813/2023 (non nota alla ricorrente) la Commissione di Valutazione ha “declinato” i criteri di valutazione previsti nei rispettivi avvisi pubblici in «*indicatori oggettivamente misurabili, in grado di assicurare una valutazione equa ed imparziale delle adesioni prevenute*».
7. Tra il 15 e il 22 gennaio 2024, la Commissione di Valutazione ha (i) verificato i requisiti di ammissione e valutazione delle strutture accreditate aderenti, in base ai criteri previsti dagli avvisi pubblici e dalla citata missiva prot. n. 299813/2023 e, di conseguenza, (ii) redistribuito i tetti di spesa tra le medesime strutture accreditate, secondo le valutazioni espresse nei verbali del 19 e 23 gennaio 2024 (non noti alla ricorrente).
8. Con le DDG n. 77, 92 e 100 del 29 gennaio 2024, l'AUSL SE ha attribuito ad Assisi Project, rispettivamente, un *budget* per (i) prestazioni di specialistica ambulatoriale pari a complessivi Euro 1.191.310,00 (*cf.* **doc. 33**, già in atti); (ii) attività di ricovero pari a complessivi Euro 15.086.627,00 (*cf.* **doc. 34**, già in atti); e (iii) per attività di chirurgia ambulatoriale pari a complessivi Euro 199.706,00 (*cf.* **doc. 35**, già in atti).

Assisi Project è, dunque, risultata – in totale – assegnataria di una quota di *budget* sanitario pari a **Euro 16.477.643,00**, ossia di un tetto di spesa complessivo che è *ex abrupto* risultato di oltre **Euro 3,5 milioni inferiore** a quello degli anni precedenti, per le medesime tipologie di prestazioni (*cf.* **doc. 28**, già in atti).

Ciò con evidenti gravi pregiudizi – già presagiti nel ricorso introduttivo e nella relativa istanza cautelare – per la ricorrente e la sua organizzazione e struttura aziendale.

9. Successivamente, con comunicazione del 13 febbraio 2024, l'AUSL SE ha frettolosamente trasmesso alla ricorrente le bozze di accordi contrattuali, assegnando a quest'ultima termini brevissimi per la presentazione di eventuali osservazioni (*cf.* **docc. 39 - 42**). Con nota prot. n. MR/MR/010/24 del 16 febbraio 2024, Assisi Project ha segnalato all'AUSL SE plurime criticità riscontrate nei testi contrattuali trasmessi, proponendo le relative necessarie modifiche e richiedendo la convocazione urgente di un incontro tra le parti (*cf.* **doc. 43**). Con comunicazione del 20 febbraio 2024, l'AUSL ha, tuttavia, rigettato la maggior parte delle modifiche proposte dalla ricorrente, assegnando alla medesima – ancora una volta – un termine ristrettissimo per esprimere il proprio “parere definitivo” circa le bozze di accordi contrattuali (*cf.* **doc. 44**).

Infine, con nota prot. n. MR/MR/014/2024 del 21 febbraio 2024, Assisi Project ha insistito nell'accoglimento delle proprie proposte di modifica, rilevando altresì la necessità di posticipare la stipula degli accordi contrattuali (*cf.* **doc. 45**). Ciò in ragione del sopravvenuto **decreto cautelare monocratico n. 112/2024 del 20 febbraio 2024, emesso dal T.A.R. Toscana - Firenze**, con cui quest'ultimo – in una causa del tutto analoga alla presente – ha inibito all'AUSL SE di procedere alla stipula degli accordi contrattuali, nelle more della trattazione della domanda cautelare collegiale proposta in tale sede, che si terrà a metà marzo (*cf.* **doc. 46**).

10. Ciononostante, l'AUSL SE ha comunicato – informalmente – ad Assisi Project che non avrebbe posticipando la stipula degli accordi contrattuali, intendendo infatti di procedere (i) prossimo lunedì 26 febbraio 2024, alla deliberazione del testo definitivo dei contratti; e (ii) prossimo martedì 27 febbraio 2024, alla successiva stipula dei contratti.

11. In termini più chiari, risulta evidente la condotta deplorabile della AUSL SE: (i) dapprima si è irragionevolmente affrettata ad anticipare anzitempo l'entrata in vigore della normativa concorrenziale, persino violando il termine di avvio imposto dal legislatore nazionale, da quest'ultimo pure ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024; (ii) il giorno prima della camera di consiglio di questo giudizio, ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, con ciò inibendo a codesto ecc.mo T.A.R. di

pronunciarsi, per consentire l'effettuazione di motivi aggiunti; **(iii)** pur a fronte della inibitoria del T.A.R. Firenze - Toscana, si ostina a voler sottoscrivere i contratti, senza neppure attendere la camera di consiglio di metà marzo, con ciò per di più creando forti discriminazioni nel settore; **(iv)** il tutto, senza neppure avere ancora consentito ad Assisi l'accesso agli atti (da cui ricavare ulteriori vizi).

In sintesi, c'è la ottusa volontà di procedere a tutti i costi, impedendo qualsivoglia legittimo esercizio del diritto di difesa degli operatori privati. Ciò in chiara violazione del principio di collaborazione che deve genuinamente informare ogni rapporto tra privato e pubblica amministrazione.

12. Tanto premesso – e pur non risultando ancora evasa la richiesta di accesso agli atti (*cf.* **doc. 47**) –, la ricorrente si vede costretta a gravare i provvedimenti impugnati (con riserva di ulteriori motivi aggiunti a valle dell'ostensione della documentazione richiesta), previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, stante gli strettissimi termini imposti dall'AUSL SE per la stipula dei relativi contratti e i conseguenti gravi e irreparabili pregiudizi a cui si vede esposta Assisi Project.

Ciò per i seguenti motivi di

II. DIRITTO

II.A. Primo motivo aggiunto: Ri-definizione dei budget sanitari in base a un'analisi dei fabbisogni insufficiente e basata su dati errati – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento di fatti e manifesta violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. e in particolare sviamento di potere

13. Il 26 gennaio 2024, in vista della camera di consiglio del 30 gennaio 2024, l'AUSL SE ha depositato in giudizio un'(asserita) analisi del fabbisogno sanitario (*cf.* doc. 16 di controparte), effettuata – in tesi – in funzione delle ri-modulazione di *budget* previste dalle DDG nn. 1153 e 1154 del 2023, già censurate da Assisi Project con il diciannovesimo

motivo del ricorso introduttivo, specie sotto il profilo del difetto d'istruttoria (a cui sia consentito rinviare per sinteticità).

14. In via preliminare, preme rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto *ex adverso*, la produzione documentale di controparte non “supera” affatto il difetto d'istruttoria rilevato da Assisi Project nel ricorso introduttivo, trattandosi invero di documentazione che:
- a) contiene solamente dati “grezzi”, privi di alcuna seria ed effettiva elaborazione e/o analisi e di qualsivoglia idonea “chiave di lettura” dei medesimi, circostanza che rende impossibile la ricostruzione dei passaggi logico-argomentativi seguiti dall'AUSL SE e, finanche, la stessa comprensione del documento depositato dalla controparte;
 - b) risulta, in parte, illeggibile, figurando in passaggi essenziali del documento la dicitura “#RIF?”, anziché il relativo dato; e
 - c) è di provenienza del tutto dubbia, essendo il documento versato in atti sprovvisto di qualsivoglia data, numero di protocollo, firma etc.
15. Fermi i dirimenti rilievi che precedono, l'(asserita) analisi depositata risulta altresì viziata da evidenti travisamenti di fatti.
16. Pressoché tutte le prestazioni di ricovero riportate nel documento di controparte non rientrano nel Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA), sicché le medesime non sono neppure soggette alle relative attività di monitoraggio dei tempi d'attesa. E ciò emerge pacificamente dal documento di controparte che, nella colonna “PRGLA”, indica con riferimento a – sostanzialmente – tutte le prestazioni di ricovero la dicitura “no”.

Ma allora, stante il mancato monitoraggio dei tempi d'attesa, è del tutto evidente che con riferimento a tale ampia gamma di prestazione, l'AUSL SE – diversamente da quanto affermato nelle DDG gravate – non poteva in alcun modo rilevare il reale fabbisogno

«tramite appositi indicatori (lista di attesa, tasso di prestazioni \times 1000ab zonale e aziendale, catchment index, % prestazioni erogate nei tempi, ecc.)» per giungere alla conclusione che fosse necessario «potenziare i volumi di prestazioni specialistiche ambulatoriali», in quanto i predetti indicatori non vengono affatto documentatamente rilevati con riferimento alle prestazioni di ricovero in questione.

17. Sotto un secondo profilo, il travisamento di fatti da cui risulta affetta l'istruttoria asseritamente svolta dall'AUSL SE emerge altresì consultando i dati pubblicati dalla Regione nel portale di monitoraggio delle liste d'attesa (cfr. i siti [Monitoraggio tempi di attesa Regione Toscana - Prestazioni specialistiche ambulatoriali di primo accesso \(sanita.toscana.it\)](https://www.monitoraggiotempi.it)).

Più nel dettaglio, secondo le DDG impugnate, si sarebbe reso necessario «potenziare i volumi di prestazioni specialistiche ambulatoriali [”a danno” delle prestazioni di ricovero; n.d.a.], con riferimento in particolare alle indagini diagnostiche e visite, per far fronte alle liste di attesa secondo i tempi standard previsti a livello nazionale e regionale per ciascuna classe di priorità in cui è espressa la domanda di prestazioni di primo accesso (Urgente, Breve, Differibile e Programmata)».

Ma, consultando il predetto portale regionale, si evince che – nel 2023, nell'ambito dell'AUSL SE – su (i) n. 365 categorie di visite, oltre n. 280 categorie risultavano “verdi” (i.e. effettuate, in percentuale superiore all'80%, con tempi d'attesa inferiori agli standard regionali); e (ii) su n. 437 categorie di prestazioni ambulatoriali (tra cui di diagnostica), oltre n. 300 categorie risultavano “verdi” (nei termini che precedono) (cfr. **docc. 48 e 49**).

Sicché non risulta affatto – documentatamente – ravvisabile la necessità asserita (ma non provata) dalla Regione di ridurre di oltre Euro 11 milioni il budget per prestazioni di ricovero, al fine di consentire lo “smaltimento” delle liste d'attesa delle prestazioni ambulatoriali (che vengono, invero, nella maggioranza dei casi evase entro i tempi standard regionali).

18. Ne discende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per evidente difetto di istruttoria e travisamento di fatti nonché il manifesto sviamento di potere.

II.B. Secondo motivo aggiunto: Illegittima decorrenza retroattiva dei nuovi accordi contrattuali a partire dal 1 gennaio 2024, nonostante la proroga dei contratti in essere fino alla conclusione delle procedure competitive – Violazione e falsa applicazione delle DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell'8 novembre 2023. Eccesso di potere per violazione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto nonché per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità

19. Le DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell'8 novembre 2023 prevedono la proroga degli accordi contrattuali in essere – *«agli stessi patti e condizioni»* – fino al 31 gennaio 2024 e, comunque, fino alla conclusione delle procedure di selezione per cui è causa.

20. Sennonché, in frontale contrasto con il predetto autovincolo, con le DDG di conclusione delle procedure competitive l'AUSL SE ha stabilito che le prestazioni erogate dalle strutture accreditate *«nel mese di gennaio 2024, in virtù della proroga dei previgenti accordi contrattuali»* devono considerarsi *«ricomprese nel tetto di spesa annuo stabilito per ciascuna di esse in virtù del presente atto»* (cfr. **docc. 33 - 35**, già in atti).

21. Ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe.

II.C. Terzo motivo aggiunto: Illegittima previsione della possibilità di estendere i nuovi accordi contrattuali al 2025, agli stessi patti e condizioni, nonostante la necessità di programmazione sanitaria annuale – Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 70/2015 nonché della DGR n. 1339/2022. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà

22. Come s'è illustrato nel ricorso introduttivo (e, segnatamente, nel nono motivo di ricorso), il D.M. n. 70/2015 impone che la programmazione sanitaria avvenga annualmente, tramite la fissazione, di anno in anno, dei relativi tetti di spesa assegnati alle strutture private accreditate.

Coerentemente, la DGR n. 1339/2022 assegna all'AUSL SE un tetto economico complessivo annuale (peraltro, di importo di anno in anno diverso), da gestire e assegnare – annualmente – alle strutture private accreditate, in base alle relative esigenze di programmazione sanitaria (*cf.* **doc. 11**, già in atti).

Di conseguenza, gli avvisi pubblici indicati in epigrafe e i relativi provvedimenti attuativi avrebbero dovuto (correttamente) prevedere, alla fine dell'anno 2024, una nuova valutazione e quantificazione dei tetti di spesa da assegnare per l'anno 2025, previa rinnovate analisi del fabbisogno sanitario.

23. Sennonché, in evidente spregio a quanto precede, gli avvisi pubblici indicati in epigrafe precisano al relativo art. 15 che «*l'Accordo è rinnovabile per una ulteriore annualità alle stesse tariffe, patti e condizioni, previa valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti*» (enfasi aggiunta) (*cf.* **docc. 1 - 4**, già in atti).

In termini più chiari: lungi dal prevedere una doverosa programmazione annuale dei tetti di spesa, con le DDG gravate in questa sede l'AUSL SE s'è riservata la possibilità di confermare per un ulteriore anno – e senza alcuna preventiva istruttoria circa i fabbisogni sanitari – i tetti di spesa attribuiti a valle delle procedure *de quo*, perpetrando così nel 2025 i plurimi vizi che già affliggono l'assegnazione del *budget* per il 2024.

24. Ne discende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe.

II.D. Quarto motivo aggiunto: Nomina della Commissione di Valutazione prima della scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quinques*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Incompetenza della Commissione. Eccesso di potere per violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost.

25. Come visto, la Commissione di Valutazione è stata nominata con ampio anticipo (6 dicembre) rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse (15 dicembre).

26. Chiara è allora anzitutto la violazione dell'autovincolo procedimentale di cui alle DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell'8 novembre 2023, secondo cui «*Le domande di adesione pervenute entro i tempi previsti dal presente Avviso saranno sottoposte a valutazione comparativa di apposita Commissione di Valutazione, alla cui nomina provvederà la Direzione Generale dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, con successivo atto deliberativo*»; cfr. **docc. 1 - 3**, punto d.).
27. Del resto, per costante giurisprudenza la «*necessaria posteriorità della nomina dei componenti della commissione di gara rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, costituisce espressione di un principio di ordine generale, rispondendo ad esigenze di buona amministrazione e imparzialità dell'attività della P.A.*» (enfasi aggiunta; cfr. **T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III-ter, n. 13767/2019; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 13/2013**). Principio ritenuto applicabile a tutte le procedure competitive, anche diverse da quelle disciplinate dal Codice di contratti pubblici (cfr. **Cons. Stato, Sez. V, n. 496/2015**).
28. Iter procedimentale che non può non applicarsi alle procedure *de quibus*, stante l'espressa previsione di cui all'art. 8-*quinques*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992, che impone di fare ricorso a «*procedure trasparenti, eque e non discriminatorie*» (enfasi aggiunta).
29. Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per i vizi rubricati in epigrafe.

II.E. Quinto motivo aggiunto: Illegittima nomina dell'estensore degli avvisi pubblici (dott.ssa Elisabetta Lucaroni) a membro della Commissione di Valutazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quinques*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Incompetenza della Commissione di Valutazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost.

La nomina dell'estensore degli avvisi a membro della Commissione di Valutazione, nonché estensore delle DDG di conclusione delle procedure competitive gravate (cfr. **docc. 1 - 4 e docc. 33 - 35**), viola la doverosa separazione tra fase regolatoria e attuativa della procedura competitiva, posta a garanzia dei principi medesimi di cui al richiamato art. 8-*quinques*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 (e, prim'ancora, all'art. 97 Cost.).

30. Per giurisprudenza costante infatti «*chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo [i.e. il c.d. principio di necessaria separazione tra fase regolatoria e fase attuativa; n.d.a.] una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l'hanno preceduta*» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1387/2019; Cons. Stato, Sez. V, n. 1785/2023, Cons. Stato, Sez. III, n. 6744/2021; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 13/2013; enfasi aggiunta).

31. Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe.

II.F. Sesto motivo aggiunto: Illegittima “declinazione” dei criteri di valutazione stabiliti dagli avvisi pubblici – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-quinquies, comma 1-bis del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione delle DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell’8 novembre 2023. Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e dell’art. 97 Cost.

32. La Commissione di Valutazione s’è arrogata il potere di “declinare” (*rectius* integrare) *ex post* – solo dopo il termine di prestazione delle manifestazioni di interesse e senza alcuna pubblicità – i criteri di valutazione fissati *ex ante* dagli avvisi pubblici.

Ciò in aperta violazione dell’art. 8-quinquies, comma 1-bis del D.Lgs. n. 502/1992, laddove richiede l’individuazione degli operatori «*mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione (...)*» (enfasi aggiunta). Dunque i criteri devono essere predeterminati *ex ante*, senza possibilità di declinazioni/integrazioni successive.

Ciò parimenti in violazione e contraddizione delle DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell’8 novembre 2023, che attribuiscono alla Commissione di Valutazione il (solo) compito di valutare le domande in base ai criteri fissati dall’avviso pubblico (peraltro, già di per sé

illegittimi, in quanto del tutto generici e indeterminati), ma non anche di declinare (né tantomeno integrare) tali criteri con successivi atti (*cf.* **docc. 1 - 3**, già in atti).

33. Sennonché, come s'è visto, con missiva prot. n. 299813/2023 (non nota alla ricorrente) la Commissione di Valutazione risulta aver illegittimamente “declinato” i criteri di valutazione, con piana violazione di quanto precede.
34. In ogni caso, quand'anche si volesse riconoscere siffatto potere alla Commissione di Valutazione (il che non è), il *modus operandi* seguito risulterebbe comunque illegittimo, stante la violazione dei più basilari principi di trasparenza e pubblicità.

Per costante giurisprudenza anche comunitaria dei contratti pubblici – ma lo stesso vale, *mutatis mutandis*, per il caso de *quo* (stante l'affinità delle fattispecie) – il principio di trasparenza postula «*che tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le loro offerte*», con la conseguenza che «*un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti*» (enfasi aggiunta) (*cf.* tra le molte **CGUE, C-532/06, sentenza del 24 gennaio 2008**).

35. In spregio a quanto precede, la Commissione di Valutazione non ha, tuttavia, solo definito i criteri di valutazione solo il 22 dicembre 2024 (e, dunque, quando il termine per la presentazione della domanda di adesione risultava già scaduto), ma ha finanche ommesso di rendere pubblici tali criteri, con grave *vulnus* per l'imparzialità e trasparenza delle procedure di selezione.
36. Di qui i vizi rubricati in epigrafe.

II.G. Settimo motivo aggiunto: Mancata previsione di modalità di trasmissione delle domande di adesione idonee a garantire la loro segretezza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

37. I paragrafi C delle procedure di adesione agli avvisi pubblici gravati prevedevano la trasmissione delle domande di partecipazione tramite semplice PEC, senza implementare alcun presidio volto a garantire che le domande pervenute rimanessero segrete fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e alla valutazione delle medesime da parte della Commissione di Valutazione.

Ciò con evidente violazione dei principi di segretezza e imparzialità, di cui al citato art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e, prim’ancora, all’art. 97 Cost.

38. Infatti, il ricorso alla semplice PEC – in assenza dei presidi tipici delle piattaforme telematiche per lo svolgimento delle procedure di gara (a cui l’AUSL SE non ha fatto ricorso) – non garantisce né la segretezza delle domande trasmesse, né la loro immutabilità, non essendo possibile tracciare tramite una semplice casella PEC ogni singolo accesso al sistema informatico e le successive operazioni di gara (limitandosi, invero, a una casella PEC a registrare i messaggi in entrata e uscita). Al riguardo, è sufficiente considerare che per accedere a una casella PEC (e, dunque, conoscere potenzialmente il contenuto delle domande di adesione) è sufficiente disporre delle relative credenziali (che in caso PEC “di protocollo”, come quella indicata all’AUSL SE, risultano peraltro di norma note a una pluralità di soggetti), senza che il sistema tenga traccia di un siffatto accesso e delle operazioni compiute da chi accede.

Non a caso, la giurisprudenza in materia di contratti pubblici – ma il principio vale, *mutati mutandis*, anche nel caso *de quo* – ha ritenuto che la trasmissione delle offerte tramite semplice PEC violi il fondamentale principio di segretezza (*cf.* in tal senso **Cons. Stato, Sez. IV, n. 448/2022** e **T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, n. 456/2024**).

39. E la segretezza della procedura non è neppure stata “ristabilita” tramite l’adozione, da parte dell’AUSL SE, della “procedura formalizzata” di cui alla nota prot. n. 292026/2023 del 14 dicembre 2023 (non nota alla ricorrente).

Infatti, non solo tale “procedura” è stata adottata solo a 1 giorno di distanza dal termine per la presentazione delle domande di adesione, ma tale procedura ha finanche previsto l’assegnazione temporanea delle domande di adesione al Dipartimento Affari Generali, a cui appartiene la dott.ssa Elisabetta Lucaroni che, a sua volta, è stata nominata (illegittimamente, come s’è visto) membro della Commissione di Valutazione, con conseguente rischio concreto di conoscenza delle domande di adesione da parte di un membro della medesima Commissione.

40. Di qui l’illegittimità dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe.

II.H. Ottavo motivo aggiunto: Mancato svolgimento, in sede pubblica, delle riunioni della Commissione di Valutazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

41. Le operazioni gara (*i.e.* l’apertura delle domande di adesione la loro valutazione) sono state effettuate dalla Commissione di Valutazione esclusivamente in sedute riservata, con evidente violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.

E infatti, è del tutto pacifico che il principio di pubblicità delle sedute della commissione – apertamente violato dall’AUSL SE – rappresenta «*un indefettibile momento qualificante delle procedure di evidenza pubblica anche in ragione dei rapporti di immediato e diretto collegamento con le esigenze di tutela della concorrenza e di corretto funzionamento del mercato*» che, in quanto «*diretto corollario del principio di trasparenza*» (*cf.* **Cons. Stato, Sez. III, n. 627/2021**), non può che trovare applicazione anche alle procedure *de quibus*, informate proprio a tale principio, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992.

42. Di qui i vizi rubricati in epigrafe.

II.I. Nono motivo aggiunto: Illegittimità derivata derivante dall'illegittimità dei provvedimenti presupposti, per i motivi di cui al ricorso

43. I provvedimenti impugnati in questa sede risultano, in ogni caso, affetti – in via derivata – dai medesimi vizi dedotti con il ricorso contro i relativi atti presupposti, e in particolare contro il D.M. 19 dicembre 2022 (come prorogato dal D.M. 26 settembre 2023), la DGR n. 1150/2023 e le DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023.

Si ripropongono dunque di seguito i motivi di diritto del ricorso, a valere come mezzi d'impugnazione per illegittimità derivata, e propria dei provvedimenti impugnati in questa sede, rinviando per quanto qui non precisato – e per le ragioni di sinteticità evidenziate dal Collegio – al ricorso originario (ri-notificato, per mera completezza, unitamente al presente ricorso per motivi aggiunti).

* * *

II.C.1. Sezione Prima – Questioni di legittimità costituzionale e comunitaria

44. In primo luogo, il D.M. 19 dicembre 2022 (come prorogato dal D.M. 26 settembre 2023) e, conseguentemente, la DGR n. 1150/2023 e le DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023 (e, per l'effetto, anche i provvedimenti gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti) risultano viziati da illegittimità derivata e derivante dall'illegittimità costituzionale e comunitaria delle norme in base a cui sono stati adottati, come addotto nei primi cinque motivi del ricorso introduttivo, di seguito espressamente riproposti:

- Primo motivo: Illegittima invasione della sfera di competenza legislativa delle Regioni in materia di salute – Illegittimità derivata, derivante dall'illegittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, comma 7, dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 15 della L. n. 118/2022 per violazione dell'art. 117, commi 2 e 3 Cost.;

- Secondo motivo: Introduzione di un'irragionevole disparità di trattamento tra operatori privati ed erogatori pubblici, nella misura in cui si espongono solo i primi al confronto competitivo – Illegittimità derivata, derivante dall'illegittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, comma 7, dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 15 della L. n. 118/2022 per violazione degli artt. 3, 32 e 41 Cost.;
- Terzo motivo: Lesione del legittimo affidamento nella possibilità di poter remunerare e ammortizzare gli investimenti sostenuti per la realizzazione, la messa in esercizio e l'accreditamento delle strutture – Illegittimità derivata, derivante dall'illegittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, comma 7, dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 15 della L. n. 118/2022 per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.

La lesione del legittimo affidamento risulta, peraltro, ancora più irragionevole ove si consideri che il legislatore ha altresì omesso di prevedere alcuna forma di indennizzo a favore degli operatori privati che, a esito delle procedure competitive, dovessero perdere la totalità (o parte) del *budget* sanitario precedentemente assegnato senza aver, al contempo, già ammortizzato gli investimenti compiuti.

- Quarto motivo: Introduzione di principi concorrenziali incompatibili con i principi costituzionali del servizio sanitario – Illegittimità derivata, derivante dall'illegittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, comma 7, dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 15 della L. n. 118/2022 per violazione degli artt. 3, 32 e 118 Cost.
- Quinto motivo: Introduzione di principi di concorrenzialità in un settore sottratto dal diritto europeo al regime della concorrenza – Illegittimità derivata, derivante dall'illegittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, comma 7, dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 15 della L. n. 118/2022 per violazione degli artt. 117, comma 1 Cost. e dell'art. 2, para. 2, lett. f) della Direttiva

2006/123/CE e dei relativi considerando nn. 17 e 22. Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

II.C.2. Sezione Seconda – Illegittimità del D.M. 19 dicembre 2022

45. Anche laddove codesto ecc.mo T.A.R. non dovesse accogliere le doglianze di cui sopra, il D.M. 19 dicembre 2022 (come prorogato dal D.M. 26 settembre 2023) risulterebbe, comunque, illegittimo per i vizi propri riproposti *infra*, fatti valere con il ricorso originario e che travolgono, per illegittimità derivata, altresì la DGR n. 1150/2023, le DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023 e, prim'ancora, la DGR n. 1339/2022 (e, per l'effetto, anche i provvedimenti gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti):

- Sesto motivo: Il D.M. 19 dicembre 2022 è stato illegittimamente adottato senza alcuna preventiva e doverosa consultazione degli operatori di settore e delle relative associazioni di categoria nonché in assenza di un'adeguata istruttoria – Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento nonché per difetto d'istruttoria e insussistente o insufficiente motivazione;
- Settimo motivo: Il D.M. 19 dicembre 2022, nell'approvare i requisiti di cui all'Allegato A, ha ecceduto i poteri regolamentari conferiti dalla normativa nazionale di riferimento – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quater*, commi 3, 4, 5 e 7 del D.Lgs. n. 502/1992;
- Ottavo motivo: Il D.M. 19 dicembre 2022 impone illegittimamente la valutazione dei volumi erogati, nonostante i medesimi siano invariabili – Violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 8 della L. n. 449/1997, dell'art. 15, comma 14 del D.L. n. 95/2012 e degli artt. 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqies* del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà;

- Nono motivo: Il D.M. 19 dicembre 2022 preclude illegittimamente alle strutture sanitarie accreditate la possibilità di remunerare e ammortizzare gli investimenti compiuti per realizzare le strutture, metterle in esercizio e ottenere l’accreditamento e pregiudica la continuità del SSN – Eccesso di potere per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto nonché dell’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e continuità della p.a. ex art. 97 Cost. nonché del diritto alla salute ex art. 32 Cost. Violazione del diritto di libera scelta ex art. 8-*bis*, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992.

E ancora una volta, come s’è visto, la lesione del legittimo affidamento risulta ancora più grave e irragionevole, stante la mancata previsione di alcuna forma di indennizzo a favore delle strutture private.

II.C.3. Sezione Terza – Illegittimità della DGR n. 1150/2023

- 46.** Nella non creduta ipotesi in cui codesto ecc.mo T.A.R. dovesse rigettare i motivi di ricorso di cui sopra, la DGR n. 1150/2023 e i relativi Allegati A e B risulterebbero, comunque, illegittimi in quanto affetti dai plurimi vizi propri dedotti con il ricorso originario – e che, di seguito, si ripropongono espressamente –, che travolgono altresì automaticamente le DDG nn. 1149, 1153, 1154e 1162 del 2023 (e, per l’effetto, anche i provvedimenti gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti), che hanno preteso di attuare la DGR n. 1150/2023:

- Decimo motivo: La Regione ha illegittimamente introdotto nuovi requisiti di accreditamento e di contrattualizzazione con semplice DGR anziché, come previsto dalla disciplina di settore e dallo stesso D.M. 19 dicembre 2022, con regolamento regionale – Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 48 della L.R. n. 51/2009 e dell’art. 42 dello Statuto Regionale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2 del D.M. 19 dicembre 2022;

- Undicesimo motivo: La Regione ha illegittimamente imposto i nuovi requisiti di accreditamento non solo alle strutture aspiranti a ottenere l’accreditamento *ex novo*, ma anche a quelle già accreditate – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-*quater*, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.M. 19 dicembre 2022. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità;
- Dodicesimo motivo: La Regione ha illegittimamente imposto l’attestazione e il possesso dei requisiti di cui all’Allegato B quali “requisiti di partecipazione” alle procedure competitive – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-*quinqüies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 3, comma 1 del D.M. 19 dicembre 2022. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità;
- Tredicesimo motivo: La Regione ha adottato la DGR n. 1150/2023 senza alcuna preventiva e doverosa consultazione delle associazioni di categoria e degli operatori di settore nonché in assenza di qualsivoglia istruttoria – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. p) e q) e dell’art. 19, comma 3 dello Statuto Regionale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e violazione del principio di buon andamento della p.a.;
- Quattordicesimo motivo: Gli Allegati A e B alla DGR n. 1150/2023 fissano requisiti del tutto generici e indeterminati oltre che contraddittori e illogici tra di loro – Eccesso di potere per manifesta indeterminatezza, perplessità, contraddittorietà e illogicità nonché per violazione dei principi di certezza del diritto e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.

II.C.4. Sezione quarta – Illegittimità, per vizi propri, delle DDG nn. 1149/2023, 1153/2023, 1154/2023 e 1162/2023

47. Nella non creduta ipotesi in cui codesto ecc.mo T.A.R. dovesse rigettare i motivi di ricorso di cui sopra, le DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023 (e, per l'effetto, anche i provvedimenti gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti, adottati nell'ambito delle procedure indette con le richiamate DDG) risulterebbero, comunque, illegittime in quanto affette dai plurimi vizi propri fatti valere con il ricorso originario di seguito riproposti espressamente:

- Quindicesimo motivo: L'AUSL SE ha irragionevolmente indetto le procedure competitive prima del 31 marzo 2024 – Violazione e falsa applicazione della DGR n. 1150/2023. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3 del D.M. 19 dicembre 2022. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza nonché per contraddittorietà e violazione delle direttive impartite dalla Regione;
- Sedicesimo motivo: L'AUSL SE ha irragionevolmente prescritto i requisiti di cui agli Allegati A e B della DGR n. 1150/2023 quali requisiti di partecipazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quinqies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 3, comma 1 del D.M. 19 dicembre 2022 e della DGR n. 1150/2023. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità;
- Diciassettesimo motivo: L'AUSL SE ha illegittimamente previsto criteri di valutazione delle domande e assegnazione del *budget* del tutto indeterminati e generici – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quinqies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza della p.a. ex art. 97 Cost.;
- Diciottesimo motivo: L'AUSL SE ha illegittimamente richiesto alle strutture accreditate di formulare sconti sulle tariffe sanitarie – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quinqies*, commi 1-*bis* e 2 del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso

di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza e per violazione dei principi di buon andamento della p.a. e di tutela della salute ex artt. 97 e 32 Cost.;

- Diciannovesimo motivo: L'AUSL SE ha immotivatamente e irragionevolmente introdotto notevoli “tagli” del *budget* per le prestazioni di ricovero e di chirurgia – Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, difetto di motivazione e istruttoria nonché per violazione dei principi di buon andamento della p.a. e di tutela della salute ex artt. 97 e 32 Cost.

* * *

48. Di qui l'illegittimità derivata delle DG nn. 77, 92 e 100 del 2024 di conclusione delle procedure competitive per cui è causa (e dei relativi atti presupposti e/o connessi indicati in epigrafe).

III. ISTANZA CAUTELARE

III.A. Sull'istanza cautelare collegiale

49. Quanto al *fumus boni iuris*, si rinvia a quanto precede.
50. Quanto al *periculum in mora*, come agevolmente pronosticato, Assisi Project si vede attribuita un quota di *budget* complessiva **inferiore di oltre Euro 3,5 milioni** a quella assegnata appena l'anno scorso (e gli anni precedenti; *cf.* **doc. 28**, già in atti).
51. Questa perdita secca, così repentina e notevole, di fatturato (pari a oltre il 16%) espone Assisi Project a gravi tensioni finanziarie ed economiche.

Tale notevole riduzione non risulterà recuperabile in caso di accoglimento nel merito del ricorso – da qui la sussistenza del *periculum* –: trattasi infatti di *budget* **annuale** che è impossibile recuperabile nei pochi mesi terminali dell'anno.

E ciò vale, a maggior ragione, ove si consideri che l'AUSL SE ha già richiesto ad Assisi Project di procedere alla stipula degli accordi contrattuali entro il prossimo **martedì 27**

febbraio 2024, sottoscrizione che – di fatto – consoliderebbe i predetti pregiudizi, considerata anche l'impossibilità per codesto ecc.mo T.A.R. di dichiarare l'inefficacia dei predetti accordi contrattuali ai sensi degli artt. 121 e ss. c.p.a., non applicabili alla materia *de quo*.

52. A quanto precede consegue, altresì, un'inevitabile e drastica riduzione del personale sanitario addetto all'attività di ricovero, con esubero di ben n. 13 unità di personale (*i.e.* ca. il 16% dei dipendenti; *cfr. doc. 28*, già in atti). Risorse difficilmente "reintegrabili", stante la grave carenza di personale che notoriamente affligge il settore e la conseguente distrazione verso altre strutture, con grave depauperamento dell'avviamento e dell'organizzazione aziendale.
53. Viene altresì vanificata la programmazione sanitaria e gli investimenti già effettuati dalla ricorrente sull'assunto della conferma del *budget* storico, o semmai del suo incremento (in linea con il *trend* registrato negli ultimi anni, che ha visto un costante aumento degli stanziamenti relativi ai ricoveri).

In pieno esercizio dell'attività e senza alcuna transitorietà, viene meno lo stesso assunto su cui si sono impostate le previsioni economico-aziendali (anche di breve periodo) della ricorrente. La perdita secca è poi ovviamente in grado di determinare ulteriori conseguenze negative, con un impatto complessivo (immediato e indotto), di dimensioni *monstre*.

Ciò si riflette direttamente e immediatamente sulla stessa capacità della ricorrente di assicurare prestazioni sanitarie e, dunque, di concorrere al buon andamento del SSN e alla garanzia del sotteso diritto alla salute dei cittadini.

54. E così non possono non sottacersi i gravi effetti pregiudizievoli per il perseguimento dell'interesse pubblico alla garanzia dei livelli assistenziali e del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost.

In assenza di alcuna (documentata) riduzione del relativo fabbisogno, i residenti sono esposti al grave rischio di non disporre delle strutture ospedaliere territorialmente più prossime, con gravi ripercussioni sulla tutela della salute e sui connessi principi di territorialità e libera scelta (specie ove si consideri la “fascia” d’utenza più “fragile” che, per accedere a cure sanitarie, non può certamente rivolgersi a strutture di altre Aziende USL o, persino, di altre Regioni). Gli stessi medici hanno segnalato all’AUSL SE (e alla Regione Toscana), l’inevitabile “esodo” di pazienti toscani verso altre Regioni (che hanno già manifestato l’interesse a ricoverare tali pazienti) (*cf.* **doc. 29**, già in atti).

All’opposto, le liste d’attesa (anonimizzate per ragioni di privacy) della sola ricorrente – ove risultano attualmente inseriti ben oltre 700 pazienti residenti in Regione Toscana – sono la prova documentale dell’esatto contrario, vale a dire di una forte domanda di prestazioni di ricovero (*cf.* **docc. 30 - 32**, già in atti).

In parte, si tratta per di più di pazienti che – già allo stato – non possono essere presi in carico presso strutture operanti in altre Regioni (e, in particolare, nella Regione Lombardia), situazione che viene oltremodo aggravata dai provvedimenti impugnati, che limitano finanche la possibilità per tali pazienti di accedere alle cure sanitarie nella stessa Regione (Toscana) di residenza (*cf.* **doc. 31**, già in atti).

55. Inoltre, preme sottolineare che ai gravi e irreparabili pregiudizio a cui si vede esposta la ricorrente, non corrisponde – dall’altro lato – alcun pregiudizio per l’interesse pubblico perseguito dall’AUSL SE (e, più in generale, per l’interesse generale alla continuità assistenziale), in caso di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Infatti, le prestazioni sanitarie continuerebbero a essere erogate dalle strutture accreditate (tra cui Assisi Project) in forza dei previgenti accordi contrattuali, appositamente prorogati dalla controparte.

56. Nel giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco, si rende dunque necessario sospendere i provvedimenti impugnati, escludendo così anche in radice l’esposizione

dell'amministrazione convenuta alle ineludibili conseguenze risarcitorie, con grave e ingente nocumento per il pubblico erario.

III.B. **Sull'istanza cautelare monocratica**

57. Fermo quanto precede, in merito alla richiesta di misura cautelare monocratica *inaudita altera parte*, occorre rilevare – telegraficamente – quanto segue:

- a) L'AUSL SE ha già frettolosamente trasmesso ad Assisi Project le bozze degli accordi contrattuali, pretendendone d'imperio la sottoscrizioni in tempi ristrettissimi, e segnatamente il **prossimo martedì 27 febbraio 2024** e, dunque, **necessariamente prima della trattazione collegiale dell'istanza cautelare sopra proposta**, non applicandosi peraltro nella materia *de qua* neppure il c.d. *stand-still* processuale di cui al Codice dei Contratti Pubblici;
- b) la sottoscrizione dei predetti contratti prima della trattazione collegiale dell'istanza cautelare determinerebbe per la ricorrente, di fatto, **l'impossibilità di ottenere una tutela giurisdizionale piena ed effettiva**, considerata anche – come s'è visto – l'inapplicabilità alle procedure per cui è causa degli artt. 121 e ss. c.p.a.;
- c) per le medesime esigenze cautelari, non a caso il T.A.R. Toscana - Firenze ha **già concesso** – in un caso del tutto analogo al presente – **la tutela cautelare monocratica inaudita altera parte**, accogliendo la relativa istanza cautelare *«limitatamente alla stipulazione del contratto tra la ricorrente e l'Azienda Usl Toscana Sud Est inibendola fino alla trattazione collegiale della domanda cautelare»* (cfr. **T.A.R. Toscana - Firenze, Sez. II, decreto n. 112/2024; cfr. doc. 46**).

Ciò anche in considerazione del fatto che, come s'è visto, (i) *«la sottoscrizione del contratto con l'Azienda Sanitaria intimata determinerebbe la stabilizzazione degli effetti dei provvedimenti impugnati in termini di diritti e obblighi reciproci delle parti, rendendo presumibilmente vana la tutela giudiziaria azionata dalla ricorrente con il presente ricorso»*; e

(ii) «da una inibizione interinale alla stipulazione di detto contratto non sembra derivino lesioni irreparabili al pubblico interesse»;

- d) alla luce del predetto decreto presidenziale del T.A.R. Toscana - Firenze, evidenti esigenze di uniforme attuazione della disciplina regionale e di parità di trattamento impongono, peraltro, **la sospensione interinale della stipula degli accordi contrattuali con riferimento a tutti gli operatori selezionati dall'AUSL SE** (tra cui Assisi Project), considerate anche le notevoli difficoltà e problematiche che – in difetto – deriverebbero dalla necessità di dover rimodulare, in caso di accoglimento del presente ricorso, *ex post* i budget attribuiti agli operatori secondo criteri e modalità diverse (*i.e.* in alcuni casi, in base ai nuovi accordi contrattuali e, in altri casi, in base a quelli previgenti, *medio tempore* prorogati).
58. E peraltro, con istanza del 23 febbraio 2024, anche la stessa associazione di categoria AIOP Toscana – interveniente *ad adiuvandum* nel presente giudizio – ha preso una posizione alquanto netta sul punto, richiedendo all'AUSL SE di provvedere all'«*immediata sospensione dell'efficacia delle delibere n. 77, 92, 100 del 29 gennaio 2024 ed altresì (...) l'inibizione della sottoscrizione dei nuovi contratti conseguenti alla procedure competitive*» (cfr. **doc. 50**).
59. Pertanto, si chiede – in via principale – di sospendere, nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, l'efficacia dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe e – in subordine – quantomeno di inibire all'AUSL SE di procedere, comunque, alla stipula degli accordi contrattuali, fino alla trattazione collegiale della domanda cautelare.

IV. ISTANZA ISTRUTTORIA

60. Ferme restando le censure formulate con il diciannovesimo motivi del ricorso introduttivo nonché con il primo motivo aggiunto (già di per sé dirimenti), considerati i plurimi profili tecnico-economici di elevata complessità sottesi ai predetti mezzi di gravame (concernenti, invero, la corretta rilevazione del fabbisogno sanitario e la relativa programmazione da parte dell'AUSL SE), si chiede a codesto ecc.mo T.A.R. di voler

disporre una consulenza tecnica d'ufficio e/o una verifica sui fatti di causa, anche al fine di accertare l'effettivo fabbisogno di prestazioni sanitarie (ambulatoriali e di ricovero) espresso dal territorio dell'AUSL SE nonché i relativi tempi d'attesa e di abbattimento delle liste d'attesa, anche confrontando l'evoluzione e sviluppo di tali fabbisogni nel tempo (e, in particolare, negli ultimi esercizi), al fine di accertare se vi sia stato (o meno) un notevole incremento del fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali rispetto al fabbisogno di prestazioni di ricovero.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, **Assisi Project S.p.A.**, rappresentata *ut supra* chiede – con espressa riserva di presentare ulteriori motivi aggiunti e/o integrativi – l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'ecc.mo T.A.R. Lazio - Roma, respinta ogni contraria istanza o eccezione, e ove occorrer possa, previa disapplicazione delle norme attributive del potere sopra richiamate e/o rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle questioni di legittimità, validità e interpretazione sollevate nel ricorso introduttivo, così giudicare:

- in via cautelare: sospendere, anche con misura monocratica ***inaudita altera parte***, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché disporre ogni ulteriore misura cautelare ritenuta idonea a non pregiudicare gli interessi della ricorrente, per le considerazioni sopra esposte;
- nel merito: annullare e/o dichiarare la nullità, e in ogni caso accertare l'illegittimità ai fini risarcitori, del D.M. 19 dicembre 2022 (come prorogato dal D.M. 26 settembre 2023) e dei relativi Allegati A e B, della DGR n. 1150/2023 e dei relativi Allegati A e B, delle DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023, delle DDG nn. 1281 e 1370 del 2023, delle DDG nn. 77, 92 e 100 del 2024 nonché di ogni altro atto e provvedimento impugnato

indicato in epigrafe e, in ogni caso, dichiarare inefficaci e/o nulli o, comunque, caducare gli accordi contrattuali ex art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio, per le considerazioni sopra esposte (nonché nel ricorso introduttivo del presente giudizio);

- in via istruttoria: disporre, considerati i plurimi profili tecnico-economici di elevata complessità sottesi al presente ricorso, una consulenza tecnica d'ufficio e/o una verifica su tutti i fatti di causa, nei termini sopra esposti.

Con vittoria di diritti, spese e onorari di giudizio.

Si producono i documenti indicati in separata nota di deposito.

Si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminato e comporta, pertanto, il versamento dell'importo di Euro 650,00, a titolo di contributo unificato.

Milano - Roma, 23 febbraio 2024

avv. prof. Luca R. Perfetti

avv. Alessandro Rosi